

## CLXXXIX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1884

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

**SOMMARIO.** *Il deputato Novi-Lena chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 3307; il deputato Sprovieri quella inscritta col n° 3308, ed il deputato Giudici quella registrata col n° 3304. — Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge relativo alla proroga della legge per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto. — Giuramento del deputato Solidati-Tiburzi. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del regno — Discorso del deputato Spaventa. — Il ministro degli affari esteri si riserva di rispondere alla interrogazione del deputato Bernini ieri annunciata. — Il deputato Mordini svolge una domanda di interrogazione intorno alle condizioni sanitarie del collegio militare di Napoli — Risposta del ministro della guerra. — È data lettura di una domanda d'interrogazione del deputato Liroy sulle voci corse di punizioni contrarie ai regolamenti inflitte nel reclusorio militare di Gaeta — Il ministro della guerra si riserva di rispondere. — Giuramento del deputato Mariotti G. — Il presidente proclama l'esito della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la proroga della riforma giudiziaria in Egitto.*

La seduta comincia alle ore 2,15 pomeridiane.

**Di San Giuseppe, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato. Quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

3307. Raffaello Nanni ed altri 15 cittadini di Livorno, già detenuti politici e condannati a morte dai cessati Governi, invocano dalla Camera, come benemeriti della patria, un assegno vitalizio o un sussidio a titolo d'indennità.

3308. Natale Brunetti ed altri tre portieri addetti al tribunale civile e correzionale di Rossano invocano dalla Camera un miglioramento delle loro condizioni.

3309. Alessandro Mariani notaio in Lanciano ricorre alla Camera contro la nomina fatta dalla

Corte d'appello d'Aquila del conservatore e tesoriere dell'archivio notarile di Lanciano; ufficio che, a suo avviso, sarebbe spettato a lui.

3310. Luigia Barrucchedova D'Adda, da Udine, ricorre alla Camera contro una disposizione del Ministero delle finanze, che assoggetta a ritenuta la pensione di cui essa gode come vedova di un magazziniere delle private.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'onorevole Novi-Lena.

**Novi-Lena.** Sento il dovere di raccomandare all'attenzione della Camera la petizione n. 3307, colla quale sedici patrioti livornesi, che tuttora rimangono dei condannati a morte nel 1851 da un Consiglio di guerra austriaco, e che per commutazione di pena soffrirono poi l'esilio e il carcere, domandano di essere parificati nell'indennità e nei sussidi a quei danneggiati politici di altre

province d'Italia, pei quali fu provveduto ultimamente.

Prego in pari tempo la Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione.

*(L'urgenza è ammessa.)*

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sprovieri.

**Sprovieri.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione n° 3308 di alcuni infelici addetti al tribunale di Rossano.

*(L'urgenza è ammessa.)*

**Presidente.** Sul sunto delle petizioni ha facoltà di parlare l'onorevole Giudici.

**Giudici.** Prego la Camera di volere dichiarare d'urgenza, e di trasmettere alla Giunta che esamina il disegno di legge sulla perequazione fondiaria, la petizione di numero 3304 di alcuni comuni che si ritengono eccessivamente gravati dalle operazioni censuarie, già fatte nella provincia di Como.

*(L'urgenza è ammessa.)*

**Presidente.** Questa petizione fu già trasmessa alla Giunta relativa.

### Congedi.

**Presidente.** Chiedono congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Di Camporeale, di giorni 8; Palitti, di giorni 10; Baiocco, Barracco Luigi, Suardo, Cardarelli, Chinaglia, Araldi, Bianchi, Borromeo, Cordopatri, D'Adda, Di Baucina, Falconi, Macry, Maurogonato, Morelli, Pasolini, Patamia, Pavoncelli, Rogadeo, Serristori, Tegas, Tommasi-Crudeli, Torrigiani, Oddone, Di Gropello, Antoci, Antonibon, Del Vasto, Fusco, Martelli-Bolognini, Basetti Atanasio, Basetti Giovanni Lorenzo, Buttini, di giorni 10.

*(Sono concessuti.)*

### Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per la proroga della legge relativa all'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la proroga della legge relativa alla introduzione della riforma giudiziaria in Egitto.*

Si procede alla chiama.

**Capponi, segretario, fa la chiama.**

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte.

### Giuramento del deputato Solidati.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Solidati, lo invito a giurare (*Legge la formula*).

**Solidati.** Giuro.

### Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: *Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore.*

Come la Camera ricorda, fu ieri incominciata la discussione dell'articolo primo di questo disegno di legge: do facoltà di parlare intorno all'articolo stesso all'onorevole Spaventa.

**Spaventa.** (*Segni di attenzione*) Signori, la quasi unanimità del voto con cui fu chiusa la discussione generale di questo disegno di legge, approvandosi l'ordine del giorno dell'onorevole Guala, valse secondo me a dimostrarci che quella discussione, per quanto fosse lunga ed importante, non risolvette in sostanza nessuno dei problemi della legge. L'onorevole ministro stesso non può aver nascosto a sé medesimo che senza l'uso di una grande influenza politica, forse quel voto sarebbe stato diverso. Una discussione così vivace, e anzi dirò così fiera che finisce con un voto quasi unanime, non suole mai provare la persuasione della bontà della proposta che si vota, ma piuttosto la comodità dell'espedito a cui si ricorre per uscire da una situazione imbarazzante.

E tale io credo, o signori, fu il significato dell'ordine del giorno deliberato dalla Camera, nello scorso dicembre; e tale almeno, fu in verità il commento che la più parte di voi ne fece. Se questo commento non fosse vero; se, io potessi dubitare che fosse vero, dichiaro che mi dispenserei dal parlare in questa occasione. Sono stato lunga pezza, per cagioni indipendenti dalla mia volontà, assente da questa Camera, e ho subito così un silenzio forzato. Per parecchio tempo, ho taciuto anche di mio buon grado; seguirei a tacere, se avessi ora la persuasione che il problema di questa legge non fosse tuttora intatto.

Ma io, o signori, ho la persuasione che, entrando più addentro nel campo tecnico della discussione, questo problema potrà essere guardato da noi, come si dice, veramente in modo obiettivo, con criteri, cioè, attinti dalla sua propria natura; e che la discussione non sarà più turbata, nè sviata dalle sue legittime conseguenze per nessuna considerazione di altro genere.

La quistione contenuta nel primo articolo è evidentemente il problema di tutta la legge; dipende dalla soluzione che voi sarete per dare a questa quistione, l'ordinamento che voi sarete per dare all'istruzione superiore del nostro paese.

Quest'ordinamento, considerato in sè, nel complesso cioè dei mezzi ordinati al fine che si propone, fa parte della scienza dell'amministrazione aiutata in quest'opera dalla pedagogia e dall'alta metodologia scientifica; ma costituisce in pari tempo un ramo importantissimo del diritto pubblico, il diritto universitario, che è oggi più importante, perchè tocca la coltura e l'educazione scientifica, nelle quali la civiltà presente ripone il suo massimo valore.

Il diritto pubblico universitario determina precisamente la posizione che lo Stato ha rispetto alla scienza ed il concetto che quello si forma dell'importanza delle speciali professioni scientifiche, come coefficienti del benessere e del progresso sociale, e della necessità di mantenerle in continui ed intimi rapporti con la scienza e la coltura generale, acciocchè non diventino stazionarie, e ciascuna non creda di essere essa tutto l'umano sapere.

È questo, o signori, l'aspetto generale del problema; ma io non oso, nè intendo intrattenere la Camera se non sopra i suoi lineamenti meramente giuridici.

Ma, prima di tutto, io mi domando, d'onde ci viene questa questione? vi è in Italia veramente una questione universitaria?

Tutti gli oratori che discorsero nella discussione generale riconobbero il bisogno di una riforma dei nostri ordinamenti presenti universitari; ma non si accordarono nelle cagioni che necessitino la riforma.

Si fu in generale però molto facili ad ammettere che la quantità ed il grado di coltura che noi ricaviamo dai nostri istituti d'istruzione superiore è insufficiente e scarsa a paragone di quella che si ritrae dagli istituti d'istruzione superiore degli altri paesi; e di qui si è argomentato naturalmente la necessità di una riforma. Ma questa ragione non soddisfa tutti, e neppure me, intieramente.

È un argomento troppo generale per spiegare l'origine della quistione. È un argomento col quale si potrebbe provare che tutte le amministrazioni italiane hanno bisogno di riforma, perchè di quasi tutte le amministrazioni nostre si potrebbe dire lo stesso. Ed oltre a ciò, è un argomento il quale suppone che la causa principale, se non unica, dello sviluppo scientifico e della coltura di un paese consista nella bontà e

nella razionalità degli organismi con cui essa è data o promossa; il che non è sempre vero.

Ma se questa ragione non vale a spiegarci l'origine della quistione, noi rischiamo di non intenderne il significato e di non saperne trovare la soluzione.

Forsechè si disputa qui come si è disputato nel secolo XVI del *jus erigendi academias*, se spettasse, cioè, al principe od alla chiesa di fondare le Università? Forsechè si disputa della libertà dell'insegnare negata da un governo assoluto, o dell'eccessiva ingerenza dell'amministrazione nell'ordine e andamento degli studi come avvenne alla fine del secolo XVIII e generalmente prima dell'epoca costituzionale?

Forsechè si tratta delle esigenze di una coltura direi confessionale che si dice oppressa e cacciata da tutti gli uffici sociali, dalla coltura laica, come nel Belgio? Si tratta forse della libertà assoluta delle professioni che non tollera nessuna ingerenza dello Stato a garanzia di un *minimum* di coltura scientifica nell'esercizio pubblico delle professioni? L'Università è il più alto organismo scientifico dell'educazione sociale, e, come è provato dalla storia, ha accomodato sempre i suoi ordinamenti alle nuove condizioni della società, e da Università di nazioni e di cittadinanze e ceti, è diventata l'Università della società civile.

Si tratta forse ora della necessità di una riforma nascente da una mutazione degli ordini sociali? Niente di tutto ciò. Nessuno dei problemi sopra segnalati ci preoccupa in alcun modo. Eppure la questione universitaria c'è; è innegabile.

Di dove dunque viene essa? Che significato ha?

O io m'inganno fortemente, o, a mio avviso, la questione universitaria presso di noi ha la sua cagione nelle stesse cause che ci fanno sentire il bisogno di riformare non poche di tutte le nostre amministrazioni, la comunale e provinciale, quella della giustizia, quella della polizia, ecc. Noi siamo uno Stato nuovo e non abbiamo trovato ancora l'assetto definitivo delle nostre amministrazioni. Sentiamo il bisogno di provare e riprovare. Gli ordinamenti adottati per comporre l'unità politica dello Stato offesero molti interessi e sentimenti assuefatti e soddisfatti negli ordinamenti antichi; nè son sempre riusciti a soddisfare gl'interessi e sentimenti nuovi; nè garantiscono sufficientemente e sicuramente a tutti così i diritti dell'intelligenza e de' beni morali, come dell'attività e de' beni materiali, nè armonizzano la vita e la spontaneità e la tendenza delle forze locali con le essenziali esigenze d'un grande Stato unitario.

Là accentrano forse troppo dove non dovreb-

bero; qua lasciano sbizzarrire, e disordinarsi l'attività nazionale, dove essa dovrebbe esser concentrata come una forza sola.

Questi sono i principalissimi difetti della nostra amministrazione, per cui si è reclamato e si reclama sempre una riforma.

Ora io credo che la questione dell'ordinamento delle nostre Università, a parte l'impulso di alcuni bisogni tecnici di secondaria importanza, ha avuto origine dalla stessa corrente; e si è finito col cercare il rimedio alle imperfezioni o disordini delle Università nello stesso complesso confuso di moventi, d'interessi e d'idee più volte infelicemente messo innanzi per riformare le altre amministrazioni dello Stato; complesso d'idee e di sentimenti rappresentati dal vocabolo *autonomia*.

Strana sorte delle parole!

Il vocabolo *autonomia* qualche anno fa in Italia era diventato una voce esosa. Esso rappresentava la tendenza verso la restaurazione e la indipendenza regionale, un indirizzo morale contro l'unità politica che noi avevamo ottenuto a prezzo di tanti sacrifici.

Autonomisti borbonici, granducali, clericali erano per noi i difensori di un diritto vieto ed obsoleto, sepolto sotto la pietra monumentale dei plebisciti. Oggi questo vocabolo è risalito in onore. È proprio il caso del *multa renascentur!* ecc.

Questa sentenza è così vera degli uomini, o delle idee politiche, come delle parole. Il vocabolo è risalito in onore a segno d'essere confuso con quello di libertà; e con esso certamente il ministro lo confonde quando ripetendone mille e mille volte il sacro nome, egli fa come se ora per la prima volta ne avessimo riconquistato il dono.

E la gioia di questa riconquista apparisce tutta in modo trionfale nel primo articolo della legge, in cui si concede la libertà alle Università. Mai, credo, atto di emancipazione di negri o ukase di liberazione di servi suonò più solenne in bocca di un Sovrano. Ma però signori, io non mi sono accorto della gioia degli emancipati; e voi stessi avete trattenuta la vostra letizia all'annuncio di questo grande atto di liberazione.

Voi avete voluto sapere prima di che si tratta, avete voluto conoscere prima il contenuto di questa peregrina parola. Ed io oggi credo che ne sappiate abbastanza e non potrò se non riprodurre l'analisi che voi medesimi avete fatta nella vostra mente del suo contenuto.

L'autonomia dunque è il principio su cui dovrà basarsi il nuovo ordinamento dei nostri istituti

superiori; l'autonomia nelle sue tre forme, l'amministrativa, la didattica e la disciplinare; il tripode, come diceva l'onorevole ministro, su cui d'ora innanzi dovrà assidersi la pitonessa della scienza italiana.

Guardiamo da vicino questo concetto. Ma prima che io entri nell'esame intrinseco di esso, mi sia permesso di fare un'osservazione formale.

Nell'ordine del giorno votato dalla Camera fu consacrato il principio di autonomia, qualcuno potrebbe dirmi: a che dunque una nuova discussione sopra un principio già accolto?

Io rispondo: altro è un ordine del giorno ed altro un articolo di legge; il modo di esprimersi dell'uno non può esser sempre quello dell'altro; anzi spesso ci serviamo di un ordine del giorno per dire precisamente ciò che non si potrebbe in un articolo di legge.

Amesso che il principio sia in sè ottimo, io domando: giova, è razionale in un articolo di legge di enunciare questo principio astratto, generale, di autonomia?

Chiunque ha pratica dell'arte d'interpretare le leggi sa quanto sia difficile l'interpretazione allorchè nella legge sia espresso un principio generale, che poi, o oltrepassa la portata dell'applicazione possibile nella materia a cui si riferisce, o è contraddetto dalle disposizioni positive della legge stessa. Perciò è stato sempre condannato il sistema d'introdurre nella legge enunciamenti di principî generali.

Ma che direste voi, o signori, se poi questo principio, anzichè essere un principio chiaro e definito, fosse un principio oscuro ed ambiguo? L'onorevole Bonghi nei discorsi che ebbe a pronunciare in questa Camera nella discussione generale sullo stesso disegno di legge, fece già quest'avvertenza, ma non gli si attese. Parmi che gli si rispondesse che infine il significato della parola *autonomia* si trova in tutti i dizionari, e che a lui, grecista di gran valore, la parola doveva riuscire chiarissima, e che non occorre di sofisticarvi sopra più che tanto.

Ma, signori, la questione non è di parola o di dizionario, la questione non è di grammatica, la questione è di diritto.

Si vuol sapere non quale sia il significato etimologico della parola autonomia, ma quale sia il concetto del diritto di autonomia. Ed io vi dico che questo concetto del diritto di autonomia è dei più oscuri, difficili ed ambigui, e son qui a darvene la prova.

Il diritto di autonomia, se s'intende come era inteso dai greci, e come farebbe intendere l'etimo-

logia del vocabolo con cui l'esprimiamo, vorrebbe significare quello stesso che noi oggi chiamiamo *sovranità*. I Greci infatti riferivano questo diritto unicamente agli Stati, e v'intendevano appunto ciò che noi oggi non chiamiamo altrimenti che *sovranità*.

È questo il senso in cui voi l'intendete? Certamente no.

Inteso in un altro senso, il diritto di autonomia è un concetto che appartiene essenzialmente alla dottrina germanica, e segue tutto lo sviluppo del diritto pubblico tedesco

Ora sentite, o signori, che cosa dicono i giuriconsulti tedeschi del diritto di autonomia: "Pochi concetti (dice lo Stein nel libro del Potere esecutivo, parte II, pagina 60) sono così indeterminati ed equivoci come quello di autonomia."

"Sotto molteplici rispetti (dice un altro giuriconsulto, il Maurer, nel dizionario delle scienze di Stato del Bluntschli, al vocabolo *autonomia*) prevale ancora nell'uso della lingua ed anche nella determinazione scientifica del concetto di autonomia una forte oscillazione."

"Contrariamente (aggiunge Holtzendorff, nell'enciclopedia della scienza del diritto) all'uso erroneo e abusivo di parlare dell'autonomia nell'amministrazione, o della libertà conceduta a volte ai privati di entrare in rapporti giuridici, in modo disforme dalle norme del diritto obiettivo, è da ritenere per nota essenziale dell'autonomia la creazione del diritto e non la sua applicazione, la norma giuridica, e non un negozio giuridico."

Così anche il Pfizer ed il Walscher nell'enciclopedia delle scienze di Stato del Rotteck, escludono l'applicabilità del concetto di autonomia all'amministrazione, circoscrivendolo, come l'Holtzendorff, alla creazione propria di regole giuridiche, e ritenendo che l'amministrazione disponga sempre secondo la legge vigente, e non crei mai un diritto e che in questa creazione consista veramente l'autonomia.

Circa l'incertezza del concetto io potrei citare altri autori; ma fo grazia alla Camera di più citazioni. Ma l'incertezza nella scienza è confermata, o signori, anche da tutte le trasformazioni del concetto di questo diritto nella storia. Il diritto di autonomia dapprima significò il diritto dei principi territoriali, del clero, delle città, delle corporazioni così nella legislazione come nell'amministrazione, dirimpetto al Sacro Romano Impero.

Dopo la pace di Westfalia, quando i principi territoriali tedeschi furono diventati essi sovrani, il diritto di autonomia di mano in mano discese di grado e di potenza e si restrinse a significare il

diritto riconosciuto ad alcuni grandi dell'impero di regolare la propria successione ed altri rapporti giuridici di famiglia. Non è che dopo l'epoca costituzionale che il diritto di autonomia è stato inteso in un senso tecnico, più ristretto, per significare, cioè, la facoltà data ad alcune corporazioni di regolare con norme obbligatorie i propri affari, come dice semplicemente l'Holtzendorff, o il grado e la misura d'indipendenza lasciata ad alcuni corpi amministrativi così nel deliberare come nell'eseguire, ovvero la facoltà loro data di prendere delle deliberazioni e fare degli atti in luogo e vece del governo, con il diritto stesso che compete al governo, come si esprime lo Stein.

Ma anche in questo senso tecnico il diritto rimane indeterminato e indefinito.

Esso può esprimere un certo grado d'indipendenza e d'autorità riconosciuta in un corpo morale, ma non vi può dire, nè vi dice quale sia questo grado e questa misura d'indipendenza che voi gli attribuite.

Se noi facessimo una legge in cui d'itessimo: È concessa la proprietà o l'usufrutto o la servitù sui tali e tali altri beni, questa disposizione di legge sarebbe chiara per tutti; ognuno di noi sa che cosa siano questi diritti: essi si trovano già definiti in altre nostre leggi. Ma in quale nostra legge è definito il diritto d'autonomia?

E voi volete enunciare questo diritto in modo così generale, in una disposizione di legge, quando esso può, come vi ho dimostrato, andare dal concetto della sovranità assoluta, come era nei Greci, fino a significare, come ha significato un tempo in Germania, il diritto lasciato ai vescovi cattolici che si facevano protestanti, pur perdendo il beneficio, di serbare la dignità del proprio Stato? "*Beneficio suo caderet, salva status sui dignitate.*"

Io dunque concludo la mia osservazione formale, dicendo che astrazione fatta dal merito intrinseco del concetto di autonomia nella sfera a cui è applicato, e nel modo come è svolto nelle disposizioni concrete del progetto, esso costituisce un principio generale, indefinito ed oscuro la cui enunciazione non si può e non si deve comprendere in una disposizione di legge.

Ma, o signori, la opposizione che io fo a questo primo articolo del disegno di legge (sono pronto a dichiararlo, se voi già non l'avete immaginato) non nasce solo da questi scrupoli di legista: essa ha cagioni ben più alte. Tolta anche di mezzo la formola *autonomia*, resta nella legge il pensiero con cui essa fu concepita. Ed è questo pensiero della legge, che io combatto.

Lo combatto, perchè mi sembra erroneo e incapace di riformare utilmente l'ordinamento della istruzione pubblica del mio paese, in armonia col nostro diritto pubblico, e con le esigenze proprie della coltura scientifica di un popolo moderno.

Questa prova, o signori, io desidero che voi la vediate nell'applicazione che il ministro e la Commissione hanno fatto essi stessi del loro principio: e questa applicazione vi confermerà pienamente ciò che io ho detto.

Una amministrazione di qual sia corpo morale si dirà libera a queste due condizioni fondamentali: 1° Che il corpo stesso determini da sé il proprio bilancio; 2° Che le spese obbligatorie, a cui è tenuto, non dipendano dall'arbitrio di chi si sia, ma derivino o dalla legge o dal suo statuto. Voi non direste mai l'amministrazione di un comune libera, o autonoma, se così vi piace, se esso non potesse deliberare da sé il proprio bilancio, o che questo avesse bisogno di ricevere l'approvazione del suo contenuto da una autorità superiore, e che le spese obbligatorie gli fossero imposte per autorità del ministro.

Ora l'onorevole ministro disse in questa Camera, come egli ebbe appunto in mente l'archetipo della libertà amministrativa de' nostri comuni, quando concepì l'autonomia amministrativa delle Università; anzi aggiunse ch'egli fu confortato e spinto dall'esempio di quella come istituto indisputato e generale del nostro diritto pubblico, riguardo alle amministrazioni locali, a proporne l'applicazione alle Università. Ora, è permesso dubitare che il ministro avesse piena coscienza di quello che sia un'amministrazione veramente libera d'un corpo morale, quando immaginò il suo progetto.

Secondo l'articolo 7 di questo progetto il bilancio dell'Università è compilato ogni anno dal Consiglio amministrativo, e deve essere presentato al ministro non più tardi del mese di ottobre, e s'intenderà approvato, se nel termine di un mese non saranno fatte osservazioni.

S'intenderà approvato! Dunque l'approvazione del bilancio universitario è, nel progetto del ministro, riservata a lui.

Esaminerò poi l'enormità di questo concetto rispetto al nostro diritto costituzionale. Nè tengo conto per ora dell'emendamento radicale che la Commissione ha surrogato a questo articolo e che il ministro, pare, ha accettato. Il punto che a me occorre di fissare, come risultato di queste osservazioni, è questo, cioè che il ministro non aveva concepito un'amministrazione libera delle Univer-

sità se non come un modo di amministrazione in cui i bilanci universitari sono approvati da lui. Questa è autonomia del ministro e non delle Università.

Vi è però un insegnamento in questo errore o maniera imperfetta di concepire un'amministrazione libera, quale spira dalle disposizioni del progetto dell'onorevole Baccelli. Questo insegnamento fu già rilevato da provatissimi liberali di questa Camera, cioè che la parola libertà nella bocca degli uomini non significa niente se al nome non rispondono gli effetti.

Ma si dirà che cotesta ferita portata al principio della libertà amministrativa è stata sanata abbondantemente dall'emendamento contenuto nel l'articolo 12 della Commissione, che il ministro è pronto ad accettare e che quindi non è più il caso di rammaricarsene. E infatti, o signori, la Commissione nel suo articolo 12 ha avuto una intuizione più viva di quel che sia la libertà amministrativa di un corpo morale ed ha tolto di mezzo il diritto di approvazione del bilancio deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Università, che il ministro aveva serbato per sé. Al diritto di approvazione la Commissione vi ha sostituito quello di riscontro e d'ispezione (*jus supremæ inspectionis*) che qualunque governo in una forma o in un'altra ha mantenuto sempre rispetto alle deliberazioni o atti di corpi locali, quali che sieno; il diritto cioè di riconoscere la legalità e regolarità di tali atti e la loro conformità con gli obblighi speciali della loro istituzione.

La Commissione deve avere avuto anch'essa in mente in questa sua disposizione dell'articolo 12 la figura del diritto di riscontro governativo sugli atti de' Consigli comunali e provinciali, contenuto negli articoli 131 e seg. e 191 e seg. della legge comunale e provinciale.

Ma considerate ora, o signori, la profonda differenza di significato che la stessa disposizione riesce ad avere nell'uno e nell'altro caso. Nelle amministrazioni comunali e provinciali un riscontro effettivo sulla regolarità degli atti e deliberazioni de' rispettivi Consigli e sulla loro conformità alle leggi è possibile in quanto la legge stessa comunale e molte altre leggi determinano le forme tutelatrici della libertà e sincerità di tali deliberazioni e gli scopi intorno a cui versano e i limiti in cui devono contenersi. Vi è insomma tutto un diritto amministrativo che può servire di criterio al riscontro, e il procedimento suo è egregiamente organizzato nella legge stessa in modo completo. Ora mi si dica: quali saranno le leggi generali o speciali attinenti all'amministrazione delle Uni-

versità, con le quali il ministro potrà fare il riscontro degli stanziamenti del bilancio deliberato dal Consiglio di amministrazione? Io non ne conosco più nessuna.

Quella del 1859, che organizzò la nostra istruzione pubblica superiore e gli istituti in cui è data, tolse di mezzo quasi dappertutto le leggi anteriori; questa che si propone toglierebbe di mezzo quella del 1859. Dove dunque sono le leggi che servir devono di criterio al riscontro? Per alcuni obblighi speciali basteranno le tavole di fondazione. Ma anche in questi casi il riscontro sarà spesso reso difficile dalla disposizione che la Commissione introduce nello stesso articolo, con la quale sono deferite all'autorità giudiziaria le differenze che possano sorgere tra il ministro e il Consiglio di amministrazione circa l'impiego di rendite di tal genere. Ma come farà l'autorità giudiziaria a giudicare, per esempio, delle questioni che possano nascere tra il Corpo universitario di Pavia e il ministro sull'uso del legato Porta avente per iscopo non so se l'aumento o completamento della Facoltà di matematiche e scienze naturali, o di filosofia e lettere? Il ministro crederà che una parte di queste rendite vada meglio applicata ad aumentare lo stipendio di un professore di quelle scienze o il materiale scientifico e via dicendo, e il Consiglio amministrativo dell'Università crederà che meglio queste rendite sarebbero applicate ad accrescere un dato insegnamento o provvedere a che altro so io, e l'autorità giudiziaria deciderebbe di questa questione?

Ma fra gli obblighi comuni per i fini e compiti generali della coltura scientifica nulla vi è prefisso nella legge, neppure il numero delle Facoltà. Ora una amministrazione intesa ad attuare questi fini e quindi un bilancio ordinato ad apprestarle i mezzi per quest'opera come può essere riscontrato legalmente?

Se non che nel sistema della legge gli esami di Stato portano seco necessariamente le materie correlative che dovranno essere insegnate obbligatoriamente nell'Università.

Queste materie, come farebbe dire con elegante stile parlamentare al suo articolo 39 la Commissione, sarebbero determinate dal ministro mediante regolamento da approvarsi per decreto reale: il ministro determina: il Re vien poscia come una misteriosa *umbra regis*. Queste materie obbligatorie per gli esami di Stato determinarono dunque le spese obbligatorie e legali delle Università, alle quali devono soddisfare gli stanziamenti del bilancio universitario.

Ecco dunque trovata la pietra di paragone e la

base al riscontro legale che l'articolo 12 attribuisce al ministro.

Cosicchè le spese obbligatorie di questo corpo amministrativo che voi chiamate autonomo ed alla cui riorganizzazione vi vantate di aver messo per fondamento il principio dell'autonomia non sono altrimenti stabilite che dall'arbitrio del ministro.

E voi chiamate questa una libera amministrazione, una amministrazione non già di Stato, ma di un corpo per sè stante, e indipendente dal governo? Ora che direste, o signori, se le spese obbligatorie dei nostri comuni fossero stabilite, anzi che dall'articolo 116 della legge comunale e da altre leggi fatte dal Parlamento, da semplici regolamenti approvati per decreto reale e mutabili a libito dei ministri? Direste voi libera o autonoma un'amministrazione comunale di cotesto genere? Il comune il cui bilancio era approvato dall'autorità governativa e le cui spese obbligatorie non erano tassativamente fissate dalla legge, era in Italia il comune anteriore all'epoca costituzionale e non può rappresentare il tipo di una amministrazione libera, del comune autonomo, o dell'autonomia amministrativa come è annunziata nell'alto Preconio del 1° articolo di questo progetto. Applicato questo tipo all'amministrazione delle Università, come fu concepita dal ministro, questa rimane sempre un'amministrazione governativa, sebbene non costituzionale e legale, perchè sottratta al sindacato efficace del Parlamento e non riscontrabile con alcuna disposizione giuridica; e come fu concepita dalla Commissione, essa riesce per una parte ad amministrazione arbitraria, non legale e di sicura conformità alle leggi, e per un'altra ad un'amministrazione ugualmente soggetta all'arbitrio ministeriale.

Bisogna, o signori, che voi abbiate la bontà di fermarvi un pò più con me sulla prima di queste due mie ultime proposizioni, con la quale io dico che il progetto della Commissione vi darebbe un'amministrazione, non legale, ma arbitraria. È un punto troppo importante perchè si possa lasciare il menomo dubbio sulla sua perfetta esattezza.

La Commissione ha compreso che l'autonomia amministrativa liberata assolutamente dalla tutela personale del ministro includeva un pericolo, o almeno ha ammesso per bocca del suo relatore che potrebbe includerlo. Ma a chi affacciavagli tale obiezione contro il suo principio rispondeva invocando l'uso dell'alta vigilanza dello Stato, sotto la quale le Università anche dichiarate autonome, come le dichiara il primo articolo del progetto, rimangono sempre. Ma che cosa è cotesto diritto di alta vigilanza, in che consiste, fin dove

si estende, quando e comè si applica? La Commissione non ne dice niente. Nella legge comunale e provinciale havvi tutto un organismo di codesto istituto negli articoli 13, 31 e seguenti per la vigilanza sui comuni, 191 e seguenti per la vigilanza sulle provincie. Anche la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie negli articoli 20 e seguenti delinea in qualche modo la figura di un potere analogo, sebbene in modo molto imperfetto e non poco dannoso per l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza del nostro paese.

Ma nella vostra legge dov'ella si trova? Ha il Governo il diritto di conoscere gli atti e le deliberazioni di consigli ed autorità universitarie? Può, riconoscendoli contrari alle leggi, sospenderne l'esecuzione di sua autorità? Può dichiararne la nullità? Che azione gli serbate in caso di renitenza ad ottemperare alle sue ingiunzioni? Può sciogliere il Consiglio amministrativo? Nel progetto non si riscontra traccia di un'organizzazione di quelle facoltà comprese virtualmente nel *jus inspectionis* ammesso in principio. Questo quindi o rimarrà un diritto vano, *actum inane*, meramente nominale, o diventerà un potere illimitato e senza freno.

Pospongo altre considerazioni che potrei fare in proposito riguardo alla necessità di integrare la personalità giuridica di un Corpo morale qualsiasi che non sia assolutamente sovrano, quando si tratta di alcuni atti che possono mettere in pericolo la incolumità del suo patrimonio; necessità neppure avvertita nel progetto.

L'egregio nostro collega Luchini non mancò di avvertirvi di queste e delle altre lacune, a cui io ho accennato, o con alcune sue proposte cercò di rimediare, ma la Commissione tirò diritto per la sua via, temendo forse di guastare il sacro deposito dell'autonomia che le era stato commesso se si fosse formata alquanto sopra queste cautele affatto umane che le erano raccomandate.

Il ministro dunque, o signori, non ha saputo dare all'Università una vera autonomia amministrativa e la Commissione non ha saputo organizzarla. E d'onde ciò è nato? È stato forse dall'insufficienza degli uomini e dal poco studio che essi posero nell'argomento, o dalla poca cognizione che essi avevano de' problemi inerenti all'ordinamento dell'istruzione pubblica superiore? No, o signori, io son ben lungi dal pensare ciò, e voi con me certo nol pensate.

La causa, per cui e ministro e Commissione hanno fallito il loro compito, di cavare dal concetto dell'autonomia un ordinamento giuridico delle nostre Università conforme ai principi del nostro diritto pubblico, non bisogna ricercarla in loro,

ma fuori di loro, nel concetto stesso, da cui essi mossero nel mettersi all'opera, nel concetto di autonomia, che è oggi un vero anacronismo, così per quanto riguarda l'amministrazione universitaria, come per quanto riguarda la libertà dell'insegnamento e il compito che le Università hanno di apprestare la coltura speciale scientifica delle professioni pubbliche, che lo Stato riconosce come coefficienti necessari del ben essere sociale e della presente civiltà. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Vuol riposare, onorevole Spaventa?

**Spaventa.** Mi farebbe un piacere se mel permettesse.

**Presidente.** La seduta è sospesa per dieci minuti.

(*La seduta sospesa alle 4 e 5 minuti è ripresa alle 4 e 15.*)

#### Annunzio di una domanda d'interrogazione del deputato Bernini ai ministri del commercio e degli esteri.

**Presidente.** Si riprende la seduta.

Essendo presente l'onorevole ministro degli affari esteri, rileggo una domanda d'interrogazione annunciata ieri e diretta a lui:

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor ministro d'agricoltura e commercio ed il signor ministro degli affari esteri intorno alla pesca di mare sulle coste del golfo adriatico e sulla uccisione del pescatore chioggiotto Pio Padoan avvenuta a Spalato.

“ Bernini. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**Mancini, ministro degli affari esteri.** Io vorrei pregare l'onorevole interrogante di separare i due argomenti della sua interrogazione, tra i quali non passa verun rapporto, imperocchè l'uccisione di quell'infelice pescatore (fatto deplorabilissimo, sul quale abbiamo già chiesto pronta e severa giustizia coi nostri uffizi a Spalato, a Trieste ed a Vienna, e confidiamo di ottenerla), non ha la menoma relazione colla questione di diritto, colla controversia generale sulla pesca dei nostri chioggiotti, e sulla interpretazione del trattato in vigore tra i due Stati, in confronto con le ordinanze pubblicate sopra le varie coste dell'Impero austro-ungarico intorno alla pesca.

Sarei perciò pronto, anzi impaziente di rispondere al più presto sopra l'incidente relativo a quell'uccisione; ma, per quanto concerne la condotta del nostro agente consolare, io dichiaro alla



Camera che sulle prime informazioni, non avendo l'abitudine di pronunziarmi sopra elementi contraddittori, ho potuto semplicemente ravvisare giusto e conveniente che egli rimanga sospeso dalle sue funzioni; e lo è già da parecchi giorni. Non posso però portarne in questo momento un definitivo giudizio, avendo ricevuto notizie e relazioni non solo fra loro contraddicenti circa i fatti, ma benanche sospette, perchè attinte da interessate sorgenti, in una piccola città che è scissa in due partiti, il municipale e l'antimunicipale. Sarebbe pericoloso prestare cieca credenza agli uni più che agli altri, e fondarvi sopra un pronunziato, che riguarda un nostro agente consolare, il quale presta da molti anni gratuitamente i suoi servizi, e che rammenta di avere nel 1848-49 combattuto le nostre guerre ed abbandonato il servizio della marina austriaca.

Ad ogni modo, mantenendo la di lui sospensione, ho creduto necessario di ordinare un'inchiesta sui luoghi, affidandola ad un nostro distinto funzionario superiore, il quale si reca a Spalato immediatamente, coll'incarico di esaminare egli stesso i testimoni oculari dei fatti, di raccogliere i giudizi e gli apprezzamenti sulla condotta dell'agente consolare da persone degne di fede della colonia italiana e possibilmente estranee alla popolazione ed ai partiti della medesima città, e di inviarmi, fra pochi giorni, sui risultati di tale inchiesta un rapporto circostanziato e completo.

Se l'onorevole interrogante per affrettare la sua domanda volesse appagarsi di conoscere fin da oggi tali contraddittorie versioni, ne deriverebbe lieve vantaggio per tutti; se invece attenderemo pochi giorni, di modo che io sia in possesso di queste accurate verificazioni locali, potrò comunicarle alla Camera, indicando altresì le determinazioni definitive del Governo, e ci sarebbe profitto per tutti.

Io reputo dovere di chi ha la responsabilità del Governo di evitare fin le apparenze della credulità e della precipitanza. Quando sui fatti vi ha contraddizione ed incertezza, od anche diversità di opinioni, specialmente dove c'è lotta di partiti e di interessi, è mestieri anzitutto stabilire la verità e l'esattezza dei fatti.

Io credo che, nella prossima settimana, si potrebbe fissare una giornata, d'accordo con l'onorevole interrogante, e secondo la economia dei lavori della Camera, di cui è giudice il nostro egregio presidente, per potersi dare svolgimento a questa interrogazione, e rendere conto dei risultati della inchiesta.

Per ciò, poi, che riguarda la questione imper-

sonale, e abbastanza grave, della pesca dei chioggiotti, di cui ci siamo più volte occupati in questa Camera, la medesima non ignora che si trovano pendenti, da lungo tempo, dei negoziati col Governo austriaco, per regolare questa controversia di comune accordo e in una maniera soddisfacente.

Ora a me sembra corretto e conveniente, prima che si porti nella Camera questa discussione, che io mi rivolga un'ultima volta a Vienna, perchè è possibile di venire a una conclusione che ci sembri utile e giusta, ed adeguata agl'interessi dei due paesi, e avrò il piacere di venire alla Camera per comunicarle questo lieto annunzio; o non sarà possibile intenderci, e noi, riacquistando pienissima libertà di discussione e di opinioni, accetteremo ben volentieri le interrogazioni che su questo argomento importante ci saranno indirizzate.

Da parte mia dichiarerò con lealtà e franchezza e senza reticenze, quale sia il convincimento del Governo in proposito, quali e quanti sforzi per farlo prevalere si siano da me e dal nostro zelante ambasciatore a Vienna sostenuti, e quali comunicazioni tra i due Governi siansi scambiate. Per altro io credo che lo stesso onorevole Bernini e il sindaco di Chioggia ed altri loro amici siano stati da me abbastanza informati dei nostri perseveranti tentativi per vincere le ritrosie e le difficoltà opposte specialmente dalle autorità locali, dalle quali emanarono queste ordinanze sulla pesca.

Riassumendo, io pregherei l'onorevole interrogante di attendere che nella prossima settimana sia destinata una giornata anzitutto per rispondere all'interrogazione riguardante l'uccisione del Padoan e la condotta del nostro agente consolare a Spalato. Forse potremo stabilire anche il giorno immediatamente successivo per discutere con serenità, e senza verun nesso con questo spacciolissimo fatto particolare, la questione della pesca.

**Presidente.** L'onorevole Bernini ha facoltà di parlare.

**Bernini.** Io confesso che mi trovo in una speciale e singolare condizione. Ho rivolto una domanda d'interrogazione ai signori ministri di agricoltura e commercio, ed a quello degli esteri...

**Mancini, ministro degli affari esteri.** Pienamente d'accordo col mio collega il ministro di agricoltura, industria e commercio...

**Bernini.** ...che ha già in parte risposto, senza lo svolgimento dell'interrogazione. Gentilmente il ministro degli affari esteri mi ha rivolto una

domanda, perchè separi, possibilmente, l'interrogazione sulla pesca dal fatto di Spalato.

Sono dolente di dovergli rispondere che devo mantenere la mia interrogazione tale quale l'ho presentata al banco della Presidenza.

L'onorevole ministro è d'avviso che non vi sia alcuna relazione ed alcun legame tra la prima e la seconda parte della mia interrogazione; ma io sono di diverso parere, e perciò ripeto che non posso acconsentire alla domanda indirizzata.

Riguardo all'uccisione del Padoan, ed alla condotta del nostro agente consolare signor Zink, avendo l'onorevole ministro dichiarato che momentaneamente è già avvenuta la sospensione del predetto agente, posso per alcuni giorni acquietarmi, e differire lo svolgimento della interrogazione, affinchè il signor ministro sia in grado di conoscere tutta la verità sul dolorosissimo fatto accaduto a Spalato.

Disposto ad accettare un rinvio anche per la ventura settimana, prego però l'onorevole ministro di stabilire sin d'ora la giornata per lo svolgimento della presentata interrogazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro degli esteri ha facoltà di parlare.

**Mancini, ministro degli affari esteri.** A me basta che si riconosca che il fatto di Spalato non ha alcun rapporto con la questione generale della pesca.

Parleremo quindi prima d'un argomento e poscia passeremo all'altro.

**Presidente.** Dunque si stabilirà poi nella ventura settimana il giorno dello svolgimento di quest'interrogazione.

**Bernini.** Insisto perchè l'onorevole ministro designi fin da oggi la giornata in cui intende rispondere alla mia interrogazione.

*Voci.* Sabato venturo.

**Mancini, ministro degli affari esteri.** Forse anche prima di sabato dell'altra settimana. Non dipende da me; sarò pronto a rispondere appena avrò nelle mani gli atti dell'inchiesta, la quale sarà eseguita con rapidità grande, avendo io ordinato che sia compiuta in pochissimi giorni; d'altronde il funzionario che si reca a Spalato, non può stare lontano che per pochi giorni dalla sua sede. Ma se anche si voglia fin da ora stabilire il giorno di sabato della settimana ventura, non ho alcuna obiezione, salvo anche ad anticipare l'interrogazione, se i documenti arrivassero prima al Ministero.

**Presidente.** Onorevole Bernini, l'onorevole ministro degli esteri propone che lo svolgimento della

interrogazione di Lei abbia luogo sabato della prossima settimana.

Acconsente ella?

**Bernini.** Acconsento.

**Presidente.** Sta bene. Non essendovi obiezioni rimane dunque stabilito per sabato della prossima settimana lo svolgimento di questa interrogazione.

Prego gli onorevoli deputati che non avessero ancora votato di volersi recare sollecitamente alle urne.

### Seguito della discussione del disegno di legge sull'istruzione superiore.

**Presidente.** L'onorevole Spaventa ha facoltà di proseguire il suo discorso.

**Spaventa.** Esaminiamo ora intrinsecamente il valore delle vostre tre forme di autonomia, e cominciamo da quella chiamata amministrativa.

Un corpo amministrativo autonomo deve avere in sé i suoi mezzi di vita e non già derivare il suo sostentamento dal bilancio dello Stato. È un principio di amministrazione pubblica razionalmente e storicamente inoppugnabile che la ingerenza dello Stato nell'amministrazione de' corpi morali che esistono nel suo seno, è in ragione del concorso e de' sussidi economici che esso loro fornisce per la loro sussistenza, ossia per l'adempimento delle funzioni sociali ad essi compartite. Le Università medioevali non altrimenti da corporazioni quasi sovrane finirono coll'addiventare vere istituzioni dello Stato, soggette alle leggi comuni ed al diritto amministrativo dello Stato, se non perchè lo Stato prese a mano a mano su di sé il carico della spesa crescente che occorreva per il loro mantenimento. Supporre che oggi lo Stato ritenga sopra di sé il carico finanziario che è diventato tanto più grosso per il mantenimento dell'istruzione superiore odierna e rinunci al diritto d'ingerirsi nell'amministrazione di essa, è un dare alla storia conseguenze diverse da quelle che nascono necessariamente dalle sue promesse. L'ingerenza amministrativa dello Stato nelle Università dell'Europa continentale è cominciata da tre secoli e coincide con la formazione stessa dello Stato moderno per mezzo della monarchia e con la trasformazione di tutti gli ordini sociali, ed anche delle Università. Alla fine del secolo scorso la questione era decisa. Vi credete voi aver la forza di rifare la storia?

Come poi il vostro sistema sarebbe tollerabile in uno Stato costituzionale, dove di tutto il danaro pubblico riscosso dei contribuenti, che il

Parlamento autorizza di spendere per fini di pubblico interesse, esso legittimamente si riserva il diritto di vedere l'impiego che ne sia fatto e vuole innanzi a sè responsabile il ministro che è incaricato di amministrarlo e di vigilarne efficacemente l'amministrazione? Autonomia amministrativa di un corpo qualsiasi sostenuto dal danaro dello Stato e diritto del Parlamento, e specialmente di questa Camera, di sindacare l'uso che sia fatto di questo danaro e tenerne obbligato un ministro responsabile, son cose che si escludono.

Io lo dico con la più sincera persuasione; la proposta di sottrarre all'approvazione annuale del Parlamento l'impiego di fondi che esso destina agl'Istituti d'istruzione superiore del paese è una vera manomissione e restrizione del diritto costituzionale di questa Camera di vigilare attivamente sulla spesa di tutte le pubbliche amministrazioni che si alimentano dal bilancio dello Stato e mi stupisce che l'offesa non sia stata da voi più profondamente sentita di quello che pare.

Vi sono è vero due grandi Istituti che prendono legalmente parte al nostro bilancio, l'amministrazione dei quali è fuori della nostra diretta vigilanza e sono la lista civile della Corona e la Santa Sede, alle quali è assegnata una dotazione fissa, intangibile, nel bilancio del Ministero del tesoro; ma sono queste due eccezioni dettate dallo Statuto o da legge di alta convenienza morale e politica, e male se ne estenderebbe l'esempio a qualsiasi altra istituzione.

Tutte le altre assegnazioni fisse del bilancio passivo del Tesoro rappresentano diritti quesiti, intorno a' quali le contestazioni possibili escono anche dalla competenza del Parlamento e vogliono essere rimandate a' tribunali. Tra queste assegnazioni fisse del bilancio del Ministero del tesoro, voi ora intendete trasportare la spesa che lo Stato deve fare per l'istruzione superiore. Il ministro dell'istruzione pubblica adunque cessa di avere alcuna speciale responsabilità di questa spesa.

Se vi sarà modo sicuro di chiederne alcun conto si chiederà al ministro del tesoro. È questa tale una incongruenza che sarebbe inesplicabile se non fosse l'effetto logico della falsa idea, di rendere autonoma un'amministrazione, la quale ha il suo principio vitale, la sua forza economica non in sè, ma nel bilancio di un'amministrazione superiore. La logica è una grande giustiziera delle false idee.

Ma ne' rispetti non più de' principî costituzionali e dell'interesse finanziario dello Stato, ma in quello della prosperità e dei progressi della

stessa istruzione superiore del nostro paese, fu già osservato da quasi tutti gli oratori che discorsero nella discussione generale, come la spesa dell'istruzione pubblica superiore in quasi tutte le nazioni civili è in continuo aumento; e così accade anche da noi. Questa spesa che in Italia era nel 1863 poco più di un milione di lire, è salita a sette milioni e mezzo circa nel 1883 (7,453,949 06).

In Francia da lire 4,100,017 nel 1863 era diventata 9,542,040 nel 1880.

Delle Università della Prussia, abbiamo questi particolari:

	1883-1884	1867-1888
Università di Konisberg	L. 1053 56	L. 408 43
„ Berlin	„ 2162 07	„ 794 34
„ Bonn	„ 1129 70	„ 504 05
„ Halle	„ 1112 27	„ 460 12
„ Breslau	„ 933 26	„ 401 00
„ Greifswald	„ 683 88	„ 343 50
„ Münster	„ 218 17	„ 72 99

A che fine dunque e con quale utilità s'intende trasformare la spesa che oggi noi facciamo per le nostre Università e per gl'Istituti superiori in una dotazione fissa ragguagliata presso a poco alla somma legalmente assegnata nel bilancio dello Stato del 1883? Se non vi è alcuno che sia persuaso che questa dotazione fissa possa essere fissa, perchè consacrare con le nostre deliberazioni una menzogna amministrativa? Il ministro stesso, e la Commissione riconoscono oramai che questa macchina della dotazione fissa non può tenersi in piedi. Essa impedirebbe i progressi della nostra coltura scientifica e costringerebbe i nostri Istituti d'istruzione superiore all'immobilità. Nondimeno ministro e Commissione seguitano a sorreggerla bravamente con usare tutti i puntelli dell'arte, tra i quali i più gagliardi sono le speranze date a ciascuno che la dotazione della sua Università sarà convenientemente aumentata. Lo Stato di certo non potrà mai abbandonare la cura dell'educazione scientifica del paese di cui guida i destini. Il segreto di questi destini è oggi nella scienza; e rimane chiuso per quello Stato che disconosca le nuove e crescenti esigenze del sapere e dell'istruzione. Ma l'obbligo di riscontrare queste esigenze e di soddisfarvi con il pubblico danaro implica per l'amministrazione di uno Stato civile il diritto di esaminare tali esigenze, e d'intenderle, e di vigilare, sull'uso del denaro che essa vi destina, e di sindacarne la gestione. Questo è il significato della

discussione dei bilanci che si fa qui, che è la più alta funzione amministrativa del Parlamento.

Il vostro sistema di dotazione fissa delle Università sopprime questa funzione parlamentare rispetto all'istruzione superiore e renderà naturalmente il Parlamento non ben disposto a favorirne i bisogni. E per qual motivo facciamo questa mutazione? Il Parlamento è supposto nel sistema del ministro poco competente a trattare questioni relative ai bilanci universitari; ed ecco la Commissione che introduce nei Consigli amministrativi delle Università, dove si approveranno l'oggi innanzi i bilanci, i rappresentanti de' Consigli comunali e provinciali.

Dunque il Parlamento non è competente in simil genere di questioni e i Consigli comunali e provinciali sì. O discussioni parlamentari di un tempo sulla istruzione pubblica italiana quando si udiva qui la voce de' Messedaglia, de' Giorgini, e de' Giuseppe Ferrari come siete state dimenticate!

E tutte queste offese al nostro diritto, pubblico e tutta questa dimenticanza della storia e dei veri interessi del progresso scientifico del paese non ci sono imposti da altro che dal pregiudizio col quale fu originariamente pensata questa riforma; dal pregiudizio, cioè, che l'autonomia, il lasciare cioè le Università a sè stesse, sostituendo interamente l'azione amministrativa del corpo universitario a quella del Parlamento e del Governo sarebbe il vero rimedio ad una condizione di cose che non par buona.

Vediamo anche più davvicino che cosa valga questa sostituzione.

Il Consiglio d'amministrazione composto del rettore dell'Università, dei presidi delle Facoltà e di uno o due rappresentanti del comune e della provincia ha la gestione economica dell'Università o dell'istituto, dicono gli articoli 9 e 11 del progetto della Commissione. Esso discute ed approva i bilanci e i conti consuntivi: esige le entrate e fa le spese; delibera il regolamento amministrativo dell'Università, ecc. In tutti questi atti è innegabile l'interesse personale che possono averci il rettore e i presidi delle Facoltà, perchè le spese che si approvano avranno certo lo scopo di servire all'istruzione ed alla scienza, ma riguardano ancora personalmente loro, e i loro colleghi che ne sono i sacerdoti, e che ordinariamente non hanno come altro da vivere che di quest'altare. Sono spese relative ai loro stipendi, che saranno certamente migliori quanto più alti, al materiale scientifico maneggiato da loro, alle abitazioni che alcuni hanno negli edifici universitari e via dicendo.

Ora dove si è visto mai un corpo amministrativo di questa fatta? Un principio morale di amministrazione pubblica indisputabile, come è consacrato formalmente nelle nostre leggi (articolo 222 legge comunale) è che gli amministratori devono astenersi dal prendr parte ad atti o deliberazioni che riguardino l'interesse proprio o dei loro congiunti od affini. I professori, per quanto generalmente siano uomini superiori al volgo umano, sono uomini anch'essi. Ora come una maniera di amministrazione pubblica che è vietata dalla legge, come non morale per tutti gli altri uomini, sarebbe non solo permessa, ma reputata ottima per i professori di Università; dico reputata ottima, perchè verrebbe introdotta per effetto di una riforma che ci promette l'ottima delle amministrazioni universitarie?

Ma passiam pure sopra questa incompatibilità: tosto che si vuole che l'Università si amministri da sè, non può essere amministrata che da professori che ne costituiscono il corpo e l'anima. Il Consiglio di amministrazione, adunque, composto com'è, amministri. Ma avete voi mai sentito che gli amministratori approvino i loro conti? Eppure l'articolo 11 del progetto della Commissione dice precisamente così: il Consiglio di amministrazione approva i conti consuntivi.

So bene che viene anche prescritto che i conti consuntivi debbano essere riveduti dalla Corte dei conti, e che la Commissione li vuole anche allegati al conto consuntivo dello Stato che si presenta al Parlamento. Ma la revisione della Corte dei conti non va, per suo istituto, più addentro della parte formale e materiale dei conti o non tocca minimamente i rispetti della convenienza e dell'opportunità amministrativa; e il presentarli ancora al Parlamento allegati al conto generale dell'amministrazione dello Stato, non è più che una inconseguenza del principio di autonomia, ma non può avere nessun valore, poichè innanzi al Parlamento non vi è più un ministro responsabile della gestione a cui quei conti si riferiscono.

Donde voi abbiate cavato codesto concetto di un Consiglio amministrativo autonomo universitario, composto di professori, io non riesco a immaginarlo. Non dall'è nostre antiche Università, poichè queste erano vere corporazioni di studenti, delle quali non facevano neppur parte i professori, ma questi erano semplicemente da esse condotti e remunerati.

Non dal tipo degli studi generali di Bologna e di Padova creati dal governo della città e posti sotto la cura di riformatori, correttori e ma-

gistrati di quelle. Non dal tipo antico dell'Università di Parigi o delle inglesi, o americane, dove l'assemblea, il consiglio generale che ha il reggimento dell'Università si compone di baccellieri, graduati e *fellows*, che sono quasi il popolo, che l'Università si crea intorno a sè stessa e la Giunta eletta, o integrata da essi ad amministrare veramente l'Università non comprende mai professori, o non mai professori stipendiati. Non dal modello delle Università tedesche dove la direzione superiore amministrativa compete ai curatori o cancellieri, che sono autorità dello Stato subordinate immediatamente al Ministero. Non dall'ultima fondazione di Università che io mi conosca, dall'Università di Dublino, creata nel 1879, istituzione del resto tanto dissimile dalle nostre, dove la corporazione si compone del Senato e di tutti i graduati, e il Senato che è il corpo veramente amministrativo non ha niente di comune con professori, ma è prima nominato dalla Regina e poi a misura delle vacanze, via via riceve in sè circa a sei membri eletti dall'Assemblea dei graduati.

Signori, non vi paia che io voglia dire una celia, ma quando io cerco un riscontro all'amministrazione universitaria che ci si propone, io non so vederlo se non in una fondazione ecclesiastica, in un capitolo di canonici, che pur adempiendo piamente a' loro doveri, amministrano le loro prebende senza renderne conto a nessuno. (*Parità.*)

Conchiudendo adunque l'esame generale del modo di autonomia amministrativa che voi avete immaginato per le nostre Università, noi abbiamo questo risultato. Esso è un Istituto contrario alla storia, contrario ai principii di razionale e morale amministrazione pubblica, non conforme allo spirito delle prerogative del Parlamento e senza riscontro nell'amministrazione delle Università di nessun altro paese.

Passo all'autonomia didattica. Non potrò però esser lungo quanto dovrei, perchè la parte meramente amministrativa mi ha adescato troppo e mi ha costretto a intrattenermi di sè, più che non avrei voluto.

L'autonomia didattica, si è detto, comprende la libertà d'insegnare per i professori e la libertà di apprendere per i discepoli. E il riconoscimento di questo diritto è parso una gran conquista. Che direte però voi, o signori, se io vi proverò che il confondere queste due libertà col diritto di autonomia didattica concesso al corpo universitario, anzi che essere una conquista sarebbe una perdita gravissima per l'indipendenza e il libero movimento della coltura umana?

La dimostrazione è facile più di quello che non paia a prima vista. Il diritto di autonomia didattica importa certamente, secondo il nesso logico delle parole in cui è formolata, che il corpo che è investito di essa possa far norme obbligatorie e giuridiche relative all'insegnamento e per i professori o per gli studenti. Se non significa questo, io non so che cosa altro esso possa significare. Ora, la libertà d'insegnare, intesa come libera elezione della dottrina che si comunica, e del metodo onde si comunica, e come libera ricerca della verità nel campo teorico, è un diritto individuale del professore, che le leggi devono garantirgli, ma sopra di cui niuna Università al mondo può avere oggi legittima potestà di statuire nè con delegazione di altri, nè per autonomia sua propria.

In verità col diritto di autonomia didattica concesso alla corporazione dei professori potrebbero venire giorni ed esservi luoghi in Italia dove la libertà dell'insegnamento e la libertà della scienza potrebbero correre serii pericoli. Il diritto di autonomia didattica in una corporazione era concepibile quando la dottrina che s'insegnava era una dottrina stabilita e ricevuta e lo spirito della libera ricerca non aveva ancora compenetrato il mondo del sapere. Oggi il più grande fattore della scienza è ritenuto consistere nella libertà del pensiero, e nel professore questa libertà è il diritto individuale d'insegnare ciò che egli crede vero e nel modo che crede più atto ad istruirne altri. Una soggezione dell'attività intellettuale dell'insegnante a norme autonome di qualsia comunità o corpo sarebbe un vero regresso.

La Commissione stessa ha presentito talmente queste verità ch'io ora dico, da provare il bisogno d'introdurre nel progetto un articolo nuovo, l'articolo 40, nel quale è detto formalmente: la libertà d'insegnamento è garantita sì per i professori ufficiali che per i liberi docenti.

Ma questa garanzia che è un diritto individuale del professore esclude la possibilità di ogni norma obbligatoria per lui relativa all'insegnamento sancita dalla corporazione a cui appartiene, cioè esclude il diritto di autonomia didattica concesso all'Università in quanto riguarda le funzioni del professore, e rimette queste sotto la salvaguardia delle leggi generali dello Stato.

L'autonomia didattica adunque sotto il suddetto riguardo non sarebbe proclamata nella legge che per essere contraddetta o dal principio della libertà dell'insegnamento o da una disposizione positiva della legge stessa.

Essa adunque non è un principio su cui possa

fondarsi un diritto pubblico universitario, dei nostri tempi.

Pospongo, per altro, interamente qualunque avvertenza (e ne avrei da far molte) sulla dichiarazione di principio contenuta nell'articolo della Commissione; perchè non posso esaminare ora se la libertà dell'insegnamento pei professori debba o possa essere assicurata per via di simili dichiarazioni o non piuttosto con la garanzia dell'inamovibilità del suo ufficio e con quelle relative al procedimento disciplinare, a cui può andare soggetto, e coll'imparzialità e indipendenza dei suoi giudici. Pospongo tutto questo ed esaminino l'altra sfera della autonomia didattica, la libertà cioè dei discenti.

In primo luogo non è possibile, non avvertire l'erronea ed abusiva applicazione della formola autonomia dell'Università, (Università che secondo il progetto consiste giuridicamente solo nel corpo dei professori) alla libertà di apprendere degli studenti, alla *Lernfreiheit*, come dicono i tedeschi. Imperocchè, se gli studenti non fanno parte della corporazione, cui sarebbe dato per diritto di autonomia di prescrivere norme obbligatorie sul piano e andamento degli studi, non s'intende come la facoltà di emettere queste norme obbligatorie per chi è fuori della corporazione sia un diritto di autonomia, di far legge a sè stessi o non piuttosto una podestà delegata da una legge generale dello Stato al corpo dei professori di regolare l'ordine e la misura degli studi degli scolari.

Che l'autonomia didattica concessa al corpo universitario non garantisca la libertà di apprendere degli studenti e non potesse confondersi, almeno da una faccia, con essa lo riconoscono la stessa Commissione o il ministro quando l'una e l'altro negli articoli 27 e 31 de' rispettivi progetti hanno sentito la necessità di riprodurre con altre parole l'articolo 125 della legge del 1859, che dà facoltà agli studenti di regolare da sè l'ordine degli studi compresi nel corso universitario, a cui sono ascritti. Ciò prova che il diritto di autonomia didattica, assunto come principio dal progetto, non è riconosciuto nel progetto stesso come fondamento sufficiente di quella libertà di apprendere che si crede necessaria ad una educazione scientifica razionale; ma la garanzia di questa libertà è riposta in una legge organica dello Stato, e non confidata all'autonomia didattica universitaria.

Se non che, ahimè, questa libertà di apprendere consistente nella facoltà lasciata allo studente dagli articoli, che ho ricordati di sopra, di

regolare i loro studii, non è mantenuta per gli studenti che aspirano alla laurea dall'articolo 33 del progetto della Commissione, il quale chiama qui veramente l'autonomia didattica della Facoltà a prendere, dice elegantemente la formola dell'articolo, i provvedimenti che crederanno opportuni per il regolare e proficuo andamento degli studi e stabilire le norme e le materie per l'esame di laurea.

Io non giungo a intendere questa differenza di trattamento fatta agli studenti che aspirano alla laurea, che è un attestato solo della capacità scientifica del laureato, dice il progetto, e non conferisce al laureato qualsiasi diritto di esercitare alcuna pubblica professione a dirimpetto del trattamento fatto agli studenti che non si curino della laurea ed aspirino solo al diploma di libero esercizio di qualche pubblica professione, ai quali il progetto non ammette in virtù dell'art. 33 sopraccitato che si possa prescrivere l'ordine degli studi.

Io aveva anzi creduto sempre e credo ancora formamente che il diritto di stabilire un ordine legale o piano di studi nascesse dal diritto stesso che lo Stato ha incontrastabilmente d'imporre la prova degli esami che attestino il minimo di coltura speciale scientifica in chi vuole esercitare una pubblica professione, le cui attitudini non possono sufficientemente acquistarsi se non con gli studi di speciali scienze. Dove non vi sono esami di Stato, o di esami che abbiano gli stessi effetti giuridici degli esami di Stato, non hanno naturalmente e giuridicamente luogo ordini o piani legali di studi. Questa è tutta la storia di cosiffatto istituto, degli esami universitari e di piani e ordini legali di studii, e con rincrescimento noto che i suoi insegnamenti non si riconoscono scolpiti nel progetto della presente riforma universitaria. I corsi obbligatori di Stato e la libertà di apprendere, dice lo Stein, non appartengono al concetto della scienza, ma all'amministrazione: il loro ordinamento è un compito del diritto pubblico, ed è quindi la scienza dell'amministrazione cui spetta di decidere la questione.

Secondo l'opinione dello Stein dove il diritto pubblico non ha ragione di prescrivere esami aventi aspetti giuridici, corsi obbligatori di studi, e tanto maggiormente ordini o piani legali o obbligatori di studi non si possono intendere. La libertà di apprendere si erge qui con tutta la sua gagliardia giovanile contro qualunque disciplina artificiale; e non vi è alcuna ragione d'interesse pubblico a cui debba essere sottomessa. Il movimento poi di questa libertà di apprendere che ha fatto tanto rumore nelle Uni-

versità tedesche non si limitava all'esclusione di ogni prescrizione amministrativa sull'ordine e l'andamento degli studi, ma ha impugnato con tutta l'autorità anche di valenti professori, il sistema di corsi obbligatori delle materie degli esami di Stato; ed è precisamente l'opposizione contro questi corsi obbligatori, *Pflichtcollegien*, *Pflichtvorlesungen*, richiesti per gli esami di Stato, ciò che è chiamato in Germania la *Lernfreiheit*, la libertà d'imparare.

L'autonomia didattica del progetto dell'onorevole Baccelli non ha questa eccessiva pretesa, e si sottoporrebbe di buon grado, pare, alla prescrizione dell'articolo 39, la quale non ammette all'esame di Stato il candidato che non presenti il certificato di aver ottenuto la licenza liceale e di aver compiuto l'intero corso universitario prescritto nelle materie di studio e nella durata degli anni.

Ma la Commissione capovolge questo concetto. Per essere ammesso all'esame, secondo la Commissione, oltre alla licenza liceale, basterebbe il certificato d'immatricolazione e d'iscrizione a' corsi; e il certificato d'immatricolazione dovrebbe far fede che il candidato all'esame di Stato ha compiuto il corso universitario.

Il ministro adunque nel progetto suo vuole la prova effettiva che gli studi sieno stati fatti, il certificato che il corso sia stato compiuto; rende quindi obbligatori i corsi, mantiene i *Pflichtcollegien*, le *Vorlesungen*, de' tedeschi. La Commissione per contro si contenta del certificato d'immatricolazione e delle iscrizioni a' corsi e non si cura in alcun modo se questi sieno effettivamente stati compiuti. La Commissione stessa che per gli esami di laurea meramente onoraria è stata così stretta, qui abbonda d'una indulgenza plenaria impareggiabile.

Se non che non si sa intendere come la Commissione abbia immaginato che il certificato dell'immatricolazione che è un atto col quale lo studente entra nell'Università possa far fede, e la Commissione vuole che la faccia, che il candidato all'esame di Stato ha compiuto il corso universitario. Ciò che non si può provare se non con un atto il quale si riferisce al tempo in cui si lascia l'Università, la Commissione vuole che si provi con l'atto col quale ci s'entra. Ma si può intendere ancora meno la stessa disposizione della Commissione quando vuole per mezzo del certificato d'immatricolazione la prova del corso compiuto nella durata degli anni prescritta dalla legge. Di quale legge ella intende parlare? Il progetto della presente riforma non se ne occupa. Il ministro nel suo articolo 39 esige anche la prova del corso compiuto per la durata degli anni, ma

evidentemente si rimette per la determinazione di questa al regolamento suo o dell'Università. La legge del 1859 nel suo articolo 55 si rimette anche per la determinazione della durata, ordine e misura degli studi ai regolamenti. Di quale legge dunque intende parlare la Commissione?

Io concludo questa seconda parte del mio esame dell'autonomia didattica, dicendo che essa non è neppure un possibile fondamento della libertà di apprendere nel senso che questa formola, la *Lernfreiheit*, ha avuto nel mondo universitario; che anzi può essere una restrizione della libertà razionale degli studi, come sarebbe provato dal rigore dell'articolo 33 del progetto della Commissione rispetto a' candidati all'esame di laurea; e che infine l'autonomia didattica, che si vuole raffigurare come la fonte della vera libertà di apprendere, non toglie, secondo il progetto del ministro, i corsi obbligatori delle materie degli esami di studi, e in ciò è saggia, perchè si sottometta all'articolo che saggiamente gli mantiene nel progetto del ministro; ma si potrebbe non saggiamente vantare di uno sproposito non suo, se noi approvassimo l'articolo della Commissione.

Prego l'onorevole presidente di concedermi qualche minuto di riposo.

**Presidente.** Sta bene.

### Svolgimento di una interrogazione del deputato Mordini al ministro della guerra.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole ministro della guerra, do lettura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta, del tenore seguente.

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sulle condizioni sanitarie del collegio militare di Napoli. “ Mordini. ”

Chiedo all'onorevole ministro della guerra, se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**Ferrero, ministro della guerra.** Sono agli ordini della Camera, e se l'onorevole Mordini lo crede e la Camera lo consente; sono disposto a rispondere anche subito.

**Presidente.** Se la Camera lo consente do facoltà all'onorevole Mordini di svolgere la sua interrogazione. (*Pausa*)

L'onorevole Mordini ha facoltà di parlare.

**Mordini.** Un luttuoso avvenimento nella prima quindicina del mese corrente ha colpito il collegio militare di Napoli, collegio militare che è il primo del regno per storia nobilissima e per splendide tradizioni. Esso è andato soggetto a una infezione tifoidea la quale, manifestatasi con grande

violenza, ha mietuto la vita di qualche allievo, e, se sono vere le voci corse, anche di qualche soldato.

Questo fatto mi ha spinto a rivolgere la presente interrogazione all'onorevole ministro della guerra sulle condizioni sanitarie del collegio stesso. Quali possono essere state le cause di questo male?

Notate, o signori, che il sito di Pizzofalcone ove sorge il veramente grandioso edificio del collegio di Napoli è per sè stesso saluberrimo e amplissimo. Esso ha i corridori, le sale delle scuole, il refettorio oltremodo vasti, i cortili ben aerati, spaziose le terrazze, e poi gran copia di tinozze da bagno, una sala di idroterapica ch'è un modello del genere; infine offre tutte quelle condizioni che più si crederebbero atte a mantenere in quel collegio la salubrità. Si noti ancora che nell'autunno decorso furono fatti in larga proporzione dei lavori di ripulitura, di intonacatura, d'imbiancatura, e furono adoperati i più energici disinfettanti. E questo perchè nella primavera decorsa alcuni alunni erano stati colpiti da malore di carattere infettivo.

A questo punto, e ad onore del vero, io che fui testimone di vista, perchè, avendo un figlio nel collegio militare di Napoli infermo nella primavera decorsa, lo assisteva, e passava più ore del giorno e della sera presso il suo capezzale, posso altamente dichiarare che gli allievi ammalati furono stupendamente curati dal personale medico, che è proprio senza eccezione; furono esemplarmente sorvegliati dal comandante di allora, il colonnello Briganti, il quale non lasciava passare notte senza visitare più volte l'infermeria; furono circondati dalle più amorevoli cure di tutti gli ufficiali; infine il servizio d'infermeria non lasciò nulla a desiderare. Tantochè altri padri, i quali avevano in letto i loro cari, ed io con essi, dicevamo che i nostri figli non si sarebbero potuti assistere meglio nelle nostre famiglie.

Sono certo che anche nella presente invasione dell'ileotifo la cura medica, la sorveglianza del egregio comandante attuale, il colonnello Medici di Marignano, e l'assistenza dell'ufficialità, saranno state degnissime della lode più ampia.

Mi pare però che adesso ci sia una questione urgente, la quale merita di essere trattata seriamente, e sulla quale richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro della guerra. Quali possono essere state le cause dell'ultima invasione tifoidea? Può averci avuta una qualche correlazione, non dirò già la qualità del vitto e del vino, che credo siano stati sempre buoni, ma l'acqua inquinata dalle filtrazioni di corsi luridi?

Può averci avuto qualche correlazione, l'instabilità

atmosferica di questi ultimi tempi, coll'alterna vicenda di giornate tiepidissime, e di giornate rigidissime? Può sino ad un certo punto sulle condizioni igieniche degli allievi avere avuto influenza in questo rigore di stagione, la mancanza di cappotto, e di mantello, perchè nel collegio di Napoli gli allievi non hanno nè mantello, nè cappotto?

Io non saprei dare alcuna risposta su tutto ciò a me stesso. Ho sentito dire, e spero che così sia, che l'onorevole ministro della guerra abbia nominate delle Commissioni mediche e tecniche col l'incarico di studiare quali possano essere le cause di quest'ultima invasione tifoidea; e, naturalmente mi figuro che avrà dato loro altresì l'incarico, quando abbiano accertate queste cause, di proporre i rimedi ed i provvedimenti opportuni. Intanto lodo l'onorevole ministro della guerra di aver data una licenza di 20 giorni agli allievi con facoltà alle rispettive famiglie di ritirarli e tenerli presso di loro durante questo tempo.

Io non so se questo periodo di tempo sarà sufficiente; aspetterò la risposta dell'onorevole ministro della guerra per manifestare la mia opinione in proposito.

Intanto io lo prego di volermi dire quali sono i risultati degli studi e delle indagini fatte dalle Commissioni da lui nominate.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Ferrero, ministro della guerra.** Le condizioni sanitarie del collegio militare di Napoli risentono di quelle della città stessa. La manifestazione dell'ileotifo nel collegio di Napoli non è un fatto nuovo, perchè a varie riprese in passato si ebbero simili manifestazioni anche in città; così almeno mi risulta. È vero che ultimamente ad un tratto la malattia si manifestò con maggiore violenza, tanto che si ebbero sedici casi di ileotifo fra i giovani del collegio.

Il comandante del collegio immediatamente richiamò l'attenzione del Ministero su questo fatto eccezionale, e ricorse frattanto ai consigli di illustri cultori dell'arte medica per avere suggerimenti sui primi provvedimenti da prendersi. Fu quindi subito disposto perchè i parenti fossero autorizzati a ritirare gli alunni per limitare i pericoli derivanti dall'agglomerazione di 276 allievi, e nello stesso tempo per sgombrare i locali e farvi le riparazioni necessarie per evitare emanazioni, ed esalazioni che potrebbero contribuire ad alimentare il male.

Sono infatti rimasti in collegio 14 allievi, dei quali 12 sono ricoverati all'infermeria; fra questi,



tre sono piuttosto gravemente ammalati, sebbene ora abbiano migliorato sensibilmente; quanto agli altri pare che sia tolto ogni pericolo.

Disgraziatamente dobbiamo deplorare la perdita di un allievo e di un domestico del comandante, ma si ha fondato motivo di credere che non si avranno più a lamentare altre disgrazie.

I pareri sulle cause della malattia sono vari; alcuni l'attribuiscono alle influenze locali, altri all'agglomerazione, secondo essi, soverchia degli allievi. Riguardo a quest'ultima causa, che voglio sperare non sia la vera, è da osservare che anni addietro nel collegio vi erano circa 50 allievi di più, nè mai si ebbe ad avvertire per questo alcun inconveniente.

Comunque sia, il Ministero ha ordinato si procedesse immediatamente a quei lavori che furono suggeriti per dare maggiore aerazione agli ambienti e nel tempo stesso, si cercasse di diradare gli allievi, occupando locali attigui destinati ad altri servizi.

Si è pure mandato a Napoli il presidente del Consiglio di sanità, per istudiare appunto la questione e proporre, d'accordo coll'autorità suprema di Napoli, tutti i provvedimenti da prendersi. Il Ministero si riserva quindi di adottare tutte quelle misure che saranno consigliate, in seguito agli studi fatti e se sarà necessario si ricorrerà all'espedito di traslocare, se non altro provvisoriamente, una parte degli allievi in altro collegio dove vi sia posto per riceverli.

Dalle ultime informazioni avute, pare che il male non abbia poi tutta la gravità che, per un sentimento naturale dei paranti e per la responsabilità che pesa sul Governo, da principio gli si era attribuita.

L'onorevole Mordini può essere certo che da parte del Ministero nulla si trascurerà per fare tutto ciò che è possibile onde rimediare agli inconvenienti che si sono manifestati.

**Presidente.** L'onorevole Mordini ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

**Mordini.** Io ringrazio l'onorevole ministro delle notizie che mi ha favorite, e prendo atto degli impegni formali che ha assunti davanti alla Camera, che cioè il Governo farà tutto il possibile perchè le condizioni sanitarie del collegio militare di Napoli nulla lascino, per l'avvenire, a desiderare. Ma poichè si tratta di una questione gravissima, e poichè credo di potere farmi, in questa questione, l'interprete di circa duecento famiglie, così sin d'ora dico all'onorevole ministro della guerra che, prima che spirino i

venti giorni di licenza accordati agli allievi del collegio, io tornerò ad interrogarlo per sapere a qual punto siano arrivati gli studi ed i lavori che il Ministero si propone di fare, onde evitare che si rinnovino nel collegio di Napoli i fatti luttuosi ultimamente avvenuti ed i quali così vivamente deploriamo.

**Presidente.** Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Mordini.

#### Annunzio di una domanda d'interrogazione.

**Presidente.** È stata presentata un'altra domanda di interrogazione, rivolta all'onorevole ministro della guerra. Essa è del tenore seguente:

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro della guerra sopra voci corse di punizioni contrarie ai regolamenti, inflitte nel reclusorio militare di Gaeta.

“ Liroy. ”

Prego l'onorevole ministro della guerra di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere.

**Ferrero, ministro della guerra.** Dirò domani se e quando potrò rispondere.

**Presidente.** Sta bene.

#### Continua la discussione del disegno di legge per l'istruzione superiore.

**Presidente.** Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge sulla istruzione superiore.

L'onorevole Spaventa ha facoltà di proseguire il suo discorso.

**Spaventa.** Non mi rimane altro se non di parlare dell'autonomia disciplinare, e sarò brevissimo, sebbene la materia abbondi.

In che veramente il progetto faccia consistere cotesta autonomia disciplinare, non si rileva chiaramente dal testo delle disposizioni in cui se ne discorre.

Il dubbio mio cioè è questo. L'autonomia disciplinare consiste soltanto, come è esplicita nel progetto, nel mantenere il giudizio sulle trasgressioni disciplinari così degli studenti come de' professori esclusivamente nel cerchio delle autorità universitarie, rettore, consiglio amministrativo o commissione di presidi, o collegio di professori rispettivamente, togliendo via ogni appello per gli studenti all'autorità del ministro, e sopprimendo affatto la giurisdizione presente del consiglio superiore sopra i professori, ovvero anche nel concedere facoltà al corpo universitario di

fare esso stesso i regolamenti disciplinari interni tanto per gli studenti quanto per i professori, de' quali è parola nell'articolo 40 del progetto ministeriale e 41 del progetto della Commissione?

Io inclino a credere che nel diritto di autonomia disciplinare, secondo il concetto e del ministro e della Commissione, sia compresa anche la facoltà di stabilire i suddetti regolamenti: questa facoltà sembra una conseguenza logica del principio autonomico. Ma in questo caso bisognerebbe sapere da quali autorità universitarie devono essere fatti cotesti regolamenti, se tutti dal collegio di professori, o quello solo relativo a' professori da questo, e quello relativo agli studenti dal Consiglio di amministrazione. Nè il progetto del ministro, nè il progetto della Commissione predeterminano nulla al riguardo.

In secondo luogo sarebbe importante sapere precisamente se questa facoltà data alle autorità universitarie di fare i regolamenti interni dell'Università deroghi all'articolo 106 della legge 13 novembre 1859, che stabilisce quali sono le trasgressioni disciplinari de' professori e le pene correlative, e gli articoli 143 e seguenti della stessa legge che stabiliscono quali sono le pene disciplinari per gli studenti e quali effetti possono produrre anche fuori dell'Università in cui sono pronunciate.

Il ritenere però senz'altro derogato all'articolo 106, della legge vigente per semplice effetto dell'autonomia disciplinare può parere cosa assai grave; imperocchè in quell'articolo sono contenute effettivamente le garanzie d'inamovibilità di professori concessa in principio dall'articolo precedente, in quanto che con esso sono determinati i limiti in cui l'azione disciplinare può aver luogo. Tolta di mezzo quella disposizione di legge non rimarrebbe al professore che la garanzia astratta dell'inamovibilità riprodotta nell'articolo 47 del progetto ministeriale e nell'articolo 52 del progetto della Commissione; ma le garanzie concrete dell'articolo 106 della legge sarebbero lasciate unicamente stabilire da regolamenti interni universitari, cioè dall'interesse e dalla coscienza del corpo di professori che potrà diminuirle o accrescerle, secondo che crede.

In questa ipotesi, o per questo modo, il diritto di disciplina universitaria non guadagnerà nè di certezza, nè di autorità e la disciplina universitaria da un istituto ordinato ad assicurare l'adempimento di un'alta missione etica confidata al professore con regole coercitive sancite dalla legge si degraderebbe in una coazione che la corporazione impone ai suoi membri più evidentemente

nell'interesse della classe che non per lo scopo generale in cui l'interesse suo è contenuto. Questo effetto dell'autonomia disciplinare per i professori che faranno a sè stessi i propri regolamenti disciplinari, si vedrà maggiore e per i professori e per gli studenti nella esclusione che il progetto bandisce di ogni appello o decisione di autorità dello Stato nei giudizi sulle trasgressioni disciplinari degli uni o degli altri.

Questi giudizi mancherebbero dell'attuazione morale che deriva dall'idea che lo Stato rappresenta nel promuovere la coltura umana, e nel richiedere a professori e studenti l'adempimento degli obblighi speciali che essi hanno in quest'opera.

La tendenza presente dell'istituto disciplinare universitario è di avvalorare sempre più la coscienza dei propri doveri nei professori e negli studenti, non già per mezzo dell'autonomia disciplinare, ma mediante norme legislative, e l'organismo di una magistratura imparziale, che pronuncia i suoi giudizi a nome dello Stato, come si può vedere nella legge prussiana 29 maggio 1879 sui rapporti giuridici degli studenti e la disciplina delle Università prussiane e nello statuto ultimo dell'Università di Lipsia del 15 marzo 1880, le cui disposizioni disciplinari rispetto ai professori sono state sancite per legge dello stesso giorno.

Le vostre autonomie in sostanza non hanno altro scopo che di mettere le Università fuori dello Stato, e ridurle a istituzioni sociali indipendenti da quello, come erano allora che lo Stato era non ancora sviluppato in tutta la sua forza e ne' suoi organismi, e non aveva la piena coscienza del suo compito, quale era lo Stato medievale e feudale. Ma pur pretendete oggi che lo Stato mantenga sul suo bilancio, cioè col danaro di tutti i contribuenti, coteste istituzioni, e non potete a meno di concedergli l'autorità di esigere da esse l'educazione speciale scientifica necessaria all'esercizio di alcune professioni pubbliche, che esse riconosce indispensabili al benessere sociale, o d'imporre alcune prove all'acquisto di codesta coltura, che predetermina in gran parte il lavoro intellettuale che l'Università esegue.

Queste prove sono gli esami di Stato. Ma sussidio dello Stato, che equivale a tutto il fa bisogno per il mantenimento delle Università, ed esami di Stato escludono il concetto delle due vostre autonomie: dell'amministrativa e della didattica; ed i vostri sforzi di fondare un novello diritto universitario sopra queste basi non possono riuscire a nessun organismo vitale.

Ho detto nel cominciare il mio discorso che il vostro concetto di autonomia non era un principio, ma un pregiudizio; e un pregiudizio solo può avervi fatto dimenticare i tempi in cui viviamo a segno da credere che si possa avere nello Stato un corpo amministrativo che abbia facoltà di fare regolamenti obbligatori d'un interesse non particolare e locale, ma d'interesse indubitalmente generale di tutto lo Stato, come sono il regolamento amministrativo dell'Università riservato dall'articolo II del progetto al Consiglio amministrativo e il regolamento generale dell'Università da determinarsi dal Collegio dei professori, secondo l'articolo 8 del progetto ministeriale e 17 di quello della Commissione; regolamenti i quali, non che approvati, non sono nemmeno veduti per notizia dall'autorità del Governo affine di dichiararne la nullità, qualora sieno contrari alle leggi generali.

Voi avete supposto i nostri tempi simili a quelli in cui la sovranità non aveva il suo completo ed unico organismo, e la fonte di ogni norma giuridica, che non può essere se non in essa, si trovava sparsa e dissipata in tutti gli elementi ed unità inferiori che costituivano la complessione sociale, città, corporazioni, ceti, Università e via dicendo.

Ma oggi, nel seno della società civile, e del diritto uguale per tutti, sotto l'impero della sovranità nazionale, organizzata nella monarchia costituzionale, l'origine di ogni norma giuridica non può essere che una; e ogni potere pubblico di qualsiasi unità inferiore, comune, provincia e corporazione non può essere che una delegazione di quell'unica sovranità e non potere autonomico e stante per sé stesso. Perciò non sarebbe conciliabile in niun modo col nostro diritto pubblico odierno, che i regolamenti commessi alla iniziativa ed alle deliberazioni d'un corpo amministrativo inferiore, non siano sottoposti al diritto d'ispezione o a quello di approvazione del Governo, secondo i casi.

E la regola di diritto pubblico qui è che se i regolamenti non concernono se non interessi e rapporti locali e particolari, basta l'ispezione per riconoscere se siano conformi alle leggi generali; ma se determinano sopra oggetti e rapporti di interesse generale, compresi pure nella competenza del corpo da cui emanano, hanno bisogno di formale approvazione governativa per essere validi.

Questo principio io riconosco nella giurisprudenza di quello stesso paese, dove del diritto di autonomia non si usa neppure la parola, ma

dove l'autonomia storica dei corpi amministrativi locali è ancora assai viva, dico l'Inghilterra. Così trovo nell'articolo 10 dell'atto del 1879 che fondò l'Università d'Irlanda scritto che lo statuto dell'Università conterrà le norme con cui i regolamenti e le ordinanze dell'Università saranno formulate sotto l'approvazione della Regina. Così leggo nello statuto 25-26, Vittoria 26, relativo alla fondazione di alcune nuove cattedre in Oxford come quella Università autorizzata a fare i regolamenti (*regulations*) che occorrevano, da essere poi sottoposti all'approvazione della Regina in Consiglio.

I regolamenti universitari del vostro progetto, non che sottoposti ad alcuna approvazione, non sono neppure espressamente soggetti al diritto di ispezione legale del Governo.

Tutto questo non è che la conseguenza d'un concetto dottrinalmente, amministrativamente e storicamente erroneo; del concetto di sciogliere le Università dall'organismo dello Stato e di farne, si dice, non considero se in alcun modo si faccia o non si faccia piuttosto il contrario, di farne veri templi della cultura scientifica, dove si coltivi la scienza per sé stessa senza alcun riguardo alla sua pratica utilità. Io ho sentito qui il ministro dirci con l'accento il più convinto: io voglio nell'Università la scienza e le professioni fuori. È un concetto; e se ne potrà riconoscere l'importanza nella definizione delle materie degli esami di Stato che il ministro si è riservata la facoltà di determinar lui. Ma è un concetto, secondo me, non esatto e non consentaneo a quello che le professioni speciali tendono oggi di diventare ed all'indole della scienza moderna ed allo scopo proprio dell'Università moderna. Le professioni, anzi che essere cacciate dalle Università, ci entrano oggi più che mai; perchè la pratica tende a diventare sempre più scientifica e metodica nelle cliniche, nei seminari, nei laboratori, nei giardini botanici, nelle collezioni e via dicendo, e diviene in effetto parte integrante della scienza.

La ragione è nel metodo di riscontro proprio delle scienze esatte o sperimentali, riscontro che è riproduzione di fenomeni, date certe condizioni, che, come rende la scienza certa, rende scientifica la pratica. Ecco la tendenza della pratica moderna conforme all'indole della scienza moderna. La scienza moderna all'opposto dell'antica ha provato il suo immenso valore anche con la sua utilità. Noi non la cerchiamo, come diceva Aristotele, solo perchè scienza per sé stessa e senza nessun'altra utilità.

La τέχνη, l'arte e l'ἐπιστήμη, la scienza, si sono riconciliate, poichè il lavoro, l'arte, si è riabilitato ed è diventato degno dell'uomo libero, a cui compete la libera scienza. Questa conciliazione è celebrata nel culto della Università moderna, il cui immortale carattere consiste da una parte nell'essere rappresentante della più alta scienza e quindi della più alta cultura in sè, astrazione fatta dalla sua utilità, e dall'altra quell'organismo mediante il quale lo Stato procaccia la massima educazione scientifica delle speciali professioni sociali.

Il vostro principio di triplice apparente e contraddittoria autonomia non può darci una tale Università, epperò io respingo il primo articolo del vostro progetto. (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi coll'oratore.*)

**Presidente.** Mi pare che potremo rimandare a domani il seguito di questa discussione.

### Il deputato Mariotti Giovanni presta giuramento.

**Presidente.** Essendo presente l'onorevole Mariotti Giovanni lo invito a prestar giuramento. (*Legge la formula*)

**Mariotti Giovanni.** Giuro.

### Risultato della votazione.

**Presidente.** Dichiaro chiusa la votazione; si procede all'enumerazione dei voti.

(*I segretari fanno la numerazione dei voti.*)

**Presidente.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per la

proroga della legge relativa all'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto.

Presenti e votanti . . . . . 192

Maggioranza . . . . . 97

Voti favorevoli . . . . . 173

Voti contrari . . . . . 19

(*La Camera approva.*)

Domani alle ore 2 seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle ore 6.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Seguito della discussione del disegno di legge relativo all'istruzione superiore del Regno. (36)

2° Disposizioni intorno alla vendita minuta delle bevande nei comuni chiusi. (79)

3° Stato degli impiegati civili. (68)

4° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

5° Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83)

6° Trattato di commercio colla Svizzera e relativo protocollo addizionale. (96)

Prof. Avv. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).